Convenzione per l'attività promozionale, pubblicitaria e di sponsorizzazione delle Squadre Nazionali, tra la Federazione Italiana Gioco Calcio e l'Associazione Italiana Calciatori

Fra la Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.), in persona del Presidente dott. Antonio Matarrese e l'Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.) in persona del Presidente avv. Sergio Campana, ritenuta la necessità di predisporre un regolamento di base in merito alle attività promozionali, pubblicitarie e di sponsorizzazione interessanti le Squadre Nazionali di calcio e i calciatori che le compongono, anche al fine di evitare conflitti di interessi, nonchè oggettivi contrasti dovuti a concomitanti iniziative, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

I calciatori che abbiano disputato almeno tre gare in Squadre Nazionali hanno la facoltà di utilizzare la propria immagine associata al nome della Squadra Nazionale e alla maglia indossata e anche a scopo diretto o indiretto di lucro, purchè in forma individuale.

Articolo 2

I contratti che i calciatori stipulano con terzi nell'ambito di cui all'articolo che precede non devono eccedere la durata di un anno, con decorrenza dall'inizio di ogni stagione sportiva, ma possono contenere clausole di opzione o rinnovo tacito a favore del calciatore e/o dello sponsor per il periodo di un anno.

Tali contratti dovranno inoltre espressamente stabilire per iscritto:

a) la specificazione dei prodotti e/o servizi ai quali l'accordo si riferisce e per i quali il calciatore abbia eventualmente a concedere l'esclusiva, fermo restando che non è consentito al calciatore concedere esclusive merceologiche totali, cioè riferite a qualsiasi tipo di prodotto o servizio;

b) il richiamo alla presente Convenzione e l'espressa accettazione di tutte le sue clausole da parte dello sponsor;

c) l'incondizionata accettazione espressa, da parte dello sponsor, delle risoluzioni che la Commissione Arbitrale per la Pubblicità di cui al successivo art. 10 avesse da emettere nelle questioni di sua competenza;

d) la clausola prevista nel successivo art. 5.

Articolo 3

L'acquisizione, la stipulazione e la gestione dei contratti di sponsorizzazione e promopubblicitari concernenti le Squadre Nazionali sono esercitate dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di legge vigenti.

La Figc trasmetterà ad Aic copia integrale dei contratti commerciali, di sponsorizzazione e promopubblicitari, concernenti le Squadre Nazionali.

Gli aggiudicatari dei contratti di cui

sopra verseranno direttamente alla Figc i corrispettivi contrattualmente consentiti.
Gli importi introitati, detratti eventuali costi risultanti dal contratto con lo sponsor oppure sopravvenienti in quanto riconosciuti convenzionalmente dalle parti saranno ripartiti nel modo seguente:

- alla Figc il 60% (sessantapercento)
- all'Aic il 40% (quarantapercento) nelle persone da essa Associazione indicate.

Nell'attribuzione della quota riservata dall'Aic alle persone da essa Associazione indicate verranno rispettate le norme di legge e fiscali vigenti in materia. I diritti all'immagine dei singoli calciatori componenti le Squadre Nazionali sono esclusi dai contratti di cui al comma 1.
Rimane escluso dalla presente convenzione il contratto di concessione della pubblicità cartellonistica, con eccezione di quanto percepito a tale titolo dallo sponsor.

Articolo 4

L'Aic nell'assegnazione delle somme di cui all'art. 3 fra i componenti delle Squadre Nazionali, adotterà criteri oggettivi che tengano conto delle gare e della importanza delle rappresentative nazionali.

Articolo 5

I contratti di sponsorizzazione e promopubblicitari, concernenti le Squadre Nazionali, hanno prevalenza su quelli stipulati dai singoli calciatori in base all'art. 1. A tal fine nei contratti stipulati da detti calciatori dovrà essere contenuta una clausola del seguente tenore: "Si dà atto che nessuna pretesa potrà essere avanzata qualora l'immagine del calciatore, facente parte di Squadre Nazionali, sia utilizzata nell'ambito di accordi concernenti dette squadre nel loro complesso, ancorchè possa sussistere oggettivo contrasto merceologico fra le iniziative pubblicitarie e/o promozionali. In tal caso, tuttavia, ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto, con effetto ex nunc, senza che l'altra possa ulteriormente pretendere alcunchè".
In ipotesi di recesso, il calciatore avrà diritto ad un equo indennizzo, che sarà accertato e determinato dalla Commissione Arbitrale di cui all'art. 10.

Articolo 6

Non è invece consentito ai calciatori di cui all'art. 1, stipulare accordi di sponsorizzazioni e promopubblicitari, successivamente alla stipulazione da parte della Figc di omologhi accordi concernenti le Squadre Nazionali, ove tra essi sussista rapporto di concorrenzialità per Aziende e/o prodotti.
A tal fine, la Figc indica in un comunicato le Aziende parti, i prodotti in oggetto e la durata dei propri accordi di sponsorizzazione e/o promopubblicitari.
Il calciatore interessato alla stipulazione dei contratti di cui agli articoli precedenti deve far prevenire la bozza dei contratti medesimi all'Aic, per una delibazione di compatibilità. Entro dieci giorni dalla stipulazione del contratto definitivo, il calciatore deve inviare copia integrale dell'atto all'Aic, che ne comunicherà alla Figc gli elementi essenziali.

Articolo 7
Le disposizioni di cui agli art. 5 e 6 si applicano anche in ipotesi di rinnovazione o prosecuzione di precedenti rapporti oltre il termine inizialmente previsto.

Articolo 8
I calciatori chiamati a giocare nelle Squadre Nazionali sono tenuti ad usare gli indumenti e le scarpe da riposo indicati dai responsabili organizzativi della Figc per tutta la durata dei ritiri. Durante gli allenamenti e le gare delle Squadre Nazionali i calciatori potranno invece utilizzare le scarpe da gioco liberamente scelte, in virtù di personali criteri di apprezzamento.

Articolo 9
La gestione economica di iniziative aventi ad oggetto l'utilizzazione delle immagini dei calciatori in tenuta da gioco delle Squadre Nazionali di calcio e delle Squadre stesse, allorché tali immagini siano destinate alla realizzazione di raccolte o collezioni o concernano comunque riproduzioni relative a più calciatori, spetta in esclusiva all'Aic Nell'ambito di cui al comma precedente, la Figc consente all'Aic la riproduzione e l'utilizzazione del simbolismo grafico della Federazione, anche attraverso concessioni di uso a terzi.

Articolo 10
Le eventuali controversie fra Figc, Aic e calciatori concernenti l'esecuzione di questa convenzione, con particolare riguardo alla risoluzione di situazioni conflittuali sul piano concorrenziale tra i rispettivi contratti e alla composizione di vertenze di natura economica, è demandata in via esclusiva alla Commissione Arbitrale per le sponsorizzazioni, composta di tre membri designati il primo dalla Figc, il secondo dall'Aic e il terzo, in veste di presidente, dall'accordo fra i due arbitri nominati.
Per instaurare il procedimento, la parte interessata convoca le altre parti dinanzi alla Commissione, che ha sede presso la Figc, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con copia alla Commissione stessa.
Entro dieci giorni dal ricevimento della lettera, la Commissione convoca dinanzi a sè le parti, disponendo l'istruttoria nei termini che riterrà più opportuni, senza particolari formalità, garantendo, peraltro, pieno esercizio delle difese.
Quando ritenga la vertenza matura per la decisione, la Commissione emette pronuncia scritta motivata, di cui dà comunicazione alle parti.

Articolo 11
Questa Convenzione ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1995 ed ha durata sino al 31/12/1998.